

# CORTE DEI CONTI

ACCORDO A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

## MODIFICHE ALL'ART. 7 DEL CCNI DEL 12 NOVEMBRE 2004 IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

In data **4 giugno 2007** la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo a livello di amministrazione riguardante le sottoindicate modifiche ed integrazioni all'art. 7 del CCNI del 12 novembre 2004 in materia di orario di lavoro.

### Le parti convengono

Le seguenti modifiche e integrazioni all'art. 7 del CCNI del 12 novembre 2004:

#### **Punto 4**

La parola "sei", di cui al terzo rigo, è sostituita dalla parola "cinque".

Le parole "il venerdì dalle ore 7.30 alle 17", di cui al penultimo rigo, sono sostituite dalle parole "il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30".

Le parole "il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.30", di cui all'ultimo rigo, sono soppresse.

#### **Punto 5**

All'originaria formulazione sono aggiunti gli ulteriori seguenti periodi: *"Qualora sia necessario assicurare provvisoriamente il funzionamento di taluni minimali presidi (non più di uno per sede regionale) nella giornata di sabato, esclusivamente per la ricezione degli atti giudiziari, la contrattazione integrativa territoriale definisce le relative modalità di copertura del servizio per la ricezione degli atti in questione, nel rispetto delle ineludibili esigenze di contenimento dei costi e secondo le indicazioni contenute nei successivi punti 13 e 15. L'occasionale funzionamento, nei giorni di chiusura, di specifiche attività per puntuali ed urgenti adempimenti istituzionali (es. Sezioni riunite in sede di controllo in prossimità del giudizio di parificazione) è preventivamente autorizzato dal Segretario generale"*.

#### **Punto 7**

L'espressione "o sei" è soppressa.

Segretariato Generale  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Il Responsabile  
*Enrico Galli*

*CLB*



**Punto 11**

Soppresso.

**Punto 12**

Le parole “*articolato su cinque giorni*”, di cui al primo rigo, sono sopresse.

**Punto 13**

Le parole “, *sia quella che si basa su sei giorni sia quella che si basa su una delle modalità in cui si attua l’orario di lavoro articolato su cinque giorni,* ” sono sopresse.

**Punto 17**

Dopo le parole “Uscite anticipate rientrano nella disciplina dei permessi” sono aggiunte le parole “o dei riposi compensativi, previa intesa con la direzione dell’Ufficio”.

**Le parti convengono inoltre:**

1. La decorrenza del presente accordo è fissata al 1° luglio 2007:
  - per gli uffici di Roma;
  - per gli uffici delle sedi regionali che già restano chiusi nel giorno di sabato;
  - per gli uffici delle sedi regionali ove tutto il personale, che attualmente lavora su sei giorni, dichiara di voler aderire alla prestazione di lavoro articolata su cinque giorni.
2. Ferma restando l’obbligatorietà della chiusura nella giornata di sabato, decorrenze diverse possono essere previste in ragione dell’effettive esigenze della contrattazione integrativa o di particolari specificità territoriali.
3. La contrattazione integrativa territoriale dovrà concludersi entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo.
4. L’esame congiunto sull’andamento del presente accordo è fissato a sei mesi dalla sua iniziale applicazione.



Segretariato Generale  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Il Responsabile  
Gino Galli

Per la Delegazione di parte pubblica

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Segretariato Generale  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Il Responsabile  
Gino Galli

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL/FP

*[Handwritten signature]*

CISL/FPS

*[Handwritten signature]*

UIL/PA

*[Handwritten signature]*

CONFSAL/UNSA

*[Handwritten signature]*

RDB/PI

\_\_\_\_\_

FLP

*[Handwritten signature]*

FEDERAZIONE INTESA

*[Handwritten signature]*

**Si riporta di seguito, pertanto, il nuovo testo dell'art. 7 del CCNI 12/11/2004  
la cui vigenza decorre dal 1° luglio 2007**

**Articolo 7  
ORARIO DI LAVORO**

Segretariato Generale  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Il Responsabile  
Gino Gulli

1. Le seguenti disposizioni sono fondate sui principi fissati dalla contrattazione nazionale di comparto e dalla legislazione vigente al fine di pervenire ad un sistema di regole tendenzialmente uniforme da applicare in tutte le sedi della Corte dei conti.
2. La contrattazione integrativa a livello di sede territoriale, così come disposto dall'art. 6 del CCNL 98-01, definirà l'orario di lavoro tenuto conto delle esigenze istituzionali di funzionamento ed ambientali ad essa peculiari. La contrattazione integrativa a livello di sede territoriale non può derogare ai principi di cui al punto 1 con particolare riguardo al regime di erogazione dei buoni pasto e della flessibilità.
3. Fino alla stipulazione degli accordi integrativi in sede territoriale ovvero in assenza degli stessi si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto.
4. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici.

Tale orario, di norma, è articolato su cinque giorni nel seguente arco temporale:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 19.00
- il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

5. Sono ammesse diverse articolazioni dell'orario di servizio, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali territoriali, in relazione a particolari esigenze di funzionalità. Qualora sia necessario assicurare provvisoriamente il funzionamento di taluni minimali presidi (non più di uno per sede regionale) nella giornata di sabato, esclusivamente per la ricezione

2013

BA W J P R

degli atti giudiziari, la contrattazione integrativa territoriale definisce le relative modalità di copertura del servizio per la ricezione degli atti in questione, nel rispetto delle ineludibili esigenze di contenimento dei costi e secondo le indicazioni contenute nei successivi punti 13 e 15. L'occasionale funzionamento, nei giorni di chiusura, di specifiche attività per puntuali ed urgenti adempimenti istituzionali (es. Sezioni riunite in sede di controllo in prossimità del giudizio di parificazione) sarà preventivamente autorizzata dal Segretario generale.

6. Per orario di lavoro si intende il tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio.
7. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque giorni.
8. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.
9. Per determinate attività che richiedono la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, qualora le tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, si farà luogo alle turnazioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1 del CCNL del 12.1.1996, confermato dall'art. 26 del CCNL del 12 giugno 2003.
10. La rilevazione dell'orario di lavoro è assicurata mediante strumentazione obiettiva di tipo automatizzato.
11. L'orario di lavoro si attua, di norma, secondo una delle seguenti tipologie:
  - con due giorni lavorativi di 9 ore e tre giorni di 6 ore;
  - con tre giorni lavorativi di 8 ore e due giorni di 6 ore;
  - con quattro giorni lavorativi di 7 ore e 30 minuti e un giorno di 6 ore;
  - con cinque giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti.
12. La tipologia di orario di lavoro prescelta dal dipendente resta vincolante per 6 mesi salvo esigenze particolari, dell'ufficio o del personale interessato, ritenute improcrastinabili.

UB

AA

Key

Alber

RF

2

PP

SG

OK

F.

2014

2014

13. I direttori degli uffici, sulla base delle esigenze connesse alle attività previste, nell'arco temporale settimanale, orientano la distribuzione delle risorse nei giorni lavorativi in modo da assicurare la migliore operatività possibile.
14. In relazione alla tipologia di orario adottato il personale è tenuto al rispetto dell'articolazione prevista nei giorni e con le modalità stabilite. Occasionali variazioni devono essere autorizzate dal direttore dell'ufficio.
15. I direttori degli uffici, che per esigenze di servizio ed in relazione alle tipologie prescelte dal personale, si trovino nell'impossibilità di assicurare il funzionale svolgimento delle attività lavorative, definiscono con la contrattazione integrativa modalità rispondenti a casi particolari, anche individuando percentuali da accordare a ciascuna tipologia e relativi criteri di preferenza.
16. Nell'ambito dell'orario di servizio e della tipologia di orario giornaliero prestabiliti è possibile adottare la flessibilità in entrata per un arco temporale massimo di un'ora e trenta minuti. L'orario di uscita sarà diretta conseguenza della flessibilità in entrata fino al completamento dell'orario giornaliero previsto. Uscite anticipate rientrano nella disciplina dei permessi o dei riposi compensativi, previa intesa con la direzione dell'Ufficio. Dovrà essere garantita la presenza di tutto il personale di ciascuna unità organica nella fascia oraria 9-13.
17. I dipendenti che autocertificano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali e familiari (tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato) sono favoriti nell'utilizzo di orari caratterizzati da maggiore flessibilità, su richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio.
18. I ritardi sull'orario di ingresso al lavoro e la fruizione di permessi per uscite anticipate comportano l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo o frutto del permesso.
19. Qualora la prestazione di lavoro ordinaria giornaliera ecceda le sei ore il personale ha diritto a beneficiare di una pausa per il recupero delle energie

STG

OK

7

OK

OK

BA  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK

MB

psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. La pausa è pari a 30 minuti e dà luogo all'erogazione del buono pasto. Pause più prolungate, ove necessario, possono essere stabilite dalla contrattazione integrativa territoriale. La collocazione oraria della pausa è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale o, in assenza di essa, dalla direzione degli uffici, a partire dalle ore 13. Il numero dei buoni pasto settimanali è pari al numero delle giornate di prestazione lavorativa ordinaria superiore alle sei ore, in relazione alle tipologie di orario ordinario prescelto, ed è erogato all'inizio del mese salvo conguaglio da effettuarsi il mese successivo.

20. Il lavoratore può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo, mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese in relazione alla tipologia di orario di lavoro adottata. Tale rinuncia comporta l'impossibilità di percepire il buono pasto ed il lavoratore è tenuto alla continuità della prestazione fino al completamento dell'orario giornaliero di lavoro previsto.
21. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
22. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
23. A domanda del dipendente, è possibile l'utilizzo delle ore a credito come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
24. Nell'organismo bilaterale competente è monitorato l'andamento della banca delle ore e si prospettano iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.
25. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 26 e 27 del CCNL aggiuntivo del 16 maggio 2001.

MB

